

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art@ltro CHE FA PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE Art@ltro DEL 04/02/2005

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE

ART. 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.lg. 117/2017 –Codice del terzo Settore- e successive modifiche è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Art@ltro Associazione culturale APS", da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione ha sede legale nel Comune di Massa Marittima, in Palazzo Pannocchieschi, Via della Libertà 15. Il cambiamento della sede sociale all'interno del Comune non comporta la modifica statutaria.

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II – SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, artistiche, formative, di promozione culturale e di utilità sociale a favore della comunità e del territorio, nonché dei propri associati, di loro familiari e di terzi mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'associazione, dunque, ha come sua finalità generale – la visione che la caratterizza - quella di promuovere e sviluppare la cultura in tutte le sue forme, con un'anima sensibile alle istanze e ai bisogni del territorio in cui opera e delle persone.

In particolare, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- progettare e organizzare attività, eventi, manifestazioni a carattere culturale e artistico, relazionale, espositivo, didattico, divulgativo e promozionale che coinvolgano i propri associati e i cittadini, anche in collaborazione con enti pubblici, organismi privati, realtà economiche, altre organizzazioni e associazioni;
- elaborare studi e ricerche, piani di sviluppo culturale, progetti, interventi formativi autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici ed organismi privati;
- organizzare eventi, manifestazioni, mostre, convegni, festival, cicli di film, corsi, attività di formazione artistica, attività culturali, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;

- produrre audiovisivi e opere multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento nel campo dell'arte o per divulgare a un più vasto pubblico la conoscenza dei contenuti relativi alle finalità dell'associazione;
- editare e pubblicare libri, cataloghi, pubblicazioni periodiche e non, materiale vario, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli, rifacendosi alle finalità generali;
- garantire ai propri Soci assistenza specifica e supporto nella realizzazione dei progetti o speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti;
- prendere ogni altra iniziativa necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità associative.

A norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, la cui individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio direttivo.

A norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o internazionali, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Riguardo all'ammissione degli associati, l'associazione non prevede limitazioni riguardanti le condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura; non prevede inoltre il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta con i seguenti dati:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e il Consiglio direttivo provvederà all'annotazione nel libro dei soci.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della

domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera a voto segreto sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente l'importo delle quote di adesione per l'anno sociale seguente. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.

I soci prendono parte alle attività dell'Associazione e pagano la quota annuale fissata.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- tenere comportamenti che diano un'immagine positiva dell'associazione e dei suoi soci;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, disinteressato e senza fini di lucro -anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o morte.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, o che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione o che manca il pagamento della quota sociale entro il 30 maggio di ogni anno con dichiarazione scritta riguardo la propria intenzione, può essere escluso dall'associazione mediante provvedimento del Consiglio Direttivo.

Il Provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie contro-deduzioni.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio direttivo nel corso della successiva Assemblea dei Soci, che deciderà in forma definitiva, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione con propria dichiarazione scritta. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

ART. 8

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti quelli che sono iscritti nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto. Il voto può essere espresso anche per via elettronica verificando l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, o mediante comunicazione email.

Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea, a cura del Presidente, avviene mediante comunicazione scritta che può essere inviata anche per via telematica- contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla sua chiusura.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sul rigetto delle domande di ammissione e sull'esclusione degli associati, con voto segreto;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni dell'associazione
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare il presente Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente -diverso da quello dell'associazione- e il Segretario che può essere anche il segretario dell'associazione.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo associato possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Le riunioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolto nel libro verbali dell'Assemblea con i relativi allegati, consultabile da ogni associato a richiesta. Un estratto del verbale va comunicato ai soci tramite i canali telematici.

ART. 9

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

I componenti del Consiglio direttivo, nella riunione immediatamente successiva alla loro elezione, eleggono nel loro ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed affidano ulteriori incarichi ritenuti necessari.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o a essa affidati;
- predisporre la programmazione e la gestione delle attività sociali annuali;
- definire l'importo delle quote di adesione per l'anno sociale seguente;
- attuare, in autonomia o in collaborazione/convenzione con enti pubblici o altre associazioni, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti;
- amministrare il sito WEB dell'associazione e le comunicazioni;
- redigere eventuali regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione, che dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5 , nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per più mandati.

In caso di recesso anticipato o decadenza di uno o più componenti, questi saranno sostituiti dai soci che nell'ultima assemblea elettiva abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti.

I Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate e a loro si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Il Presidente convoca il Consiglio ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, tramite comunicazione telematica almeno 5 giorni prima, fissando l'ordine del giorno. Il Consiglio deve riunirsi straordinariamente quando venga fatta esplicita richiesta da parte di un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve -comunque denominate- ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle d'interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, secondo i casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente.

ART. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Le attività di volontariato devono essere svolte sulla base degli incarichi ricevuti o degli impegni preventivamente concordati, nel rispetto di apposite delibere del Consiglio direttivo e dei regolamenti interni dell'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

L'assunzione di lavoratori dipendenti sarà deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio direttivo. Le prestazioni di lavoro professionali retribuite, anche se fornite dagli

associati, devono essere affidate su delibera del Consiglio direttivo. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

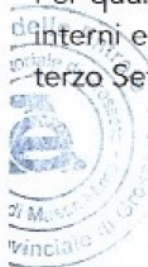
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (da quando sarà operativo) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. La scelta dell'ente del Terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo sarà fatta dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio direttivo-

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo Settore e, giacché compatibile, dal Codice civile.



Registro delle Persone Giuridiche II 28/10/2020
nr. 3041 3
Esente
Decreto di cui al D. Lgs. 237/2017

Direzione Provinciale di Grosseto

Ufficio Territoriale di Grosseto
Sportello di Massa Marittima

